

*La volontà del minore prevale sui desideri dei genitori*

Trib. Torino, sez. VII civ., decreto 4 aprile 2016 (Pres. Castellani, est. Marco Carbonaro)

**Tempi di frequentazione genitori – Figlio – Figlio che abbia compiuto 15 anni – Volontà del medesimo espresso in sede di audizione – Rilevanza primaria – Sussiste**

*In sintonia con le indicazioni provenienti dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (cfr. causa Santilli/Italia del 17.12.2013 e Bondavalli/Italia del 17.11.2015), al diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori (art. 337 ter comma 1 c.c.) deve specularmente riconoscersi anche il diritto di ciascun genitore al mantenimento di rapporti effettivi con i figli, affinché il principio della bigenitorialità trovi concreta ed effettiva attuazione, nell'interesse ultimo del figlio stesso ad una crescita serena ed equilibrata, ed affinché il genitore sia posto nelle condizioni di esercitare la responsabilità genitoriale che gli compete e di adempiere al proprio dovere di mantenimento e cura della prole (art. 147, 315 bis e 316 c.c.). Tuttavia, l'individuazione delle concrete modalità di esercizio e attuazione del predetto diritto del genitore a mantenere il legame con i figli deve avvenire avendo sempre come parametro principale di riferimento l'interesse superiore del minore e non può prescindere dalla considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto e, in particolare, dell'età del figlio minore. In particolare, come la stessa Corte di Strasburgo ha avuto modo di precisare, la coercizione per il raggiungimento dell'obiettivo di mantenimento del legame familiare deve essere utilizzata con estrema prudenza e misura e deve tenere conto degli interessi, dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte e in particolare dell'interesse superiore del minore (cfr. CEDU Santilli/Italia cit. §67; CEDU Volesky/ Rep. Ceca del 29.06.2004, § 118). Ne consegue che, in caso di minore quindicenne che esprima in modo fermo la volontà di non frequentare il genitore secondo parametri fissi e rigidi, non può questa volontà essere dal tribunale superata, nemmeno attraverso una CTU.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

DECRETO

Le parti si sono consensualmente separate giusta decreto di omologa del Tribunale di [omissis] del [omissis] agli atti che prevedeva ampio e ordinario regime di visite tra padre non collocatario e figlia minore ZZ, nata il [omissis] 2001.

Con ricorso depositato il 28.10.2015 il ricorrente, dopo aver lamentato il rifiuto, sin dal 2013, della figlia di incontrarlo e vederlo e che tale rifiuto

dipenderebbe da un'attività di condizionamento della madre, chiedeva a questo Tribunale, previa CTU psicologica *“volta ad appurare quali siano i reali motivi per i quali la figlia minore rifiuta ogni frequentazione con il padre”*, di disporre *“ogni necessario provvedimento volto a consentire al padre di esercitare la responsabilità genitoriale nei confronti della propria figlia”* nonché di *“accertare se l'impossibilità del ricorrente ad esercitare la responsabilità discenda da atti e/o condotte poste in essere dalla madre e, in caso positivo, condannarla alle sanzioni ed ai risarcimenti di legge”*.

Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto dell'avversaria domanda e, in via riconvenzionale, la previsione di visite padre-figlia nel rispetto della volontà della minore, con condanna alle spese nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

Sono state sentite le parti, con i rispettivi difensori, nonché la minore ZZ e le parti hanno depositato note conclusive e di replica nei termini loro concessi.

La causa è matura per la decisione, non essendo necessari ulteriori atti di istruzione.

Le domande del ricorrente sono infondate e devono essere respinte.

Osserva, in primo luogo, il Tribunale che è pacifico tra le parti che il regime di visite padre-figlia concordato in sede di separazione consensuale non venga osservato e che i rapporti padre-figlia siano oramai pressochè assenti.

L'audizione della minore, che compirà 15 anni il [omissis] 2016, ha consentito di accertare il suo articolato, convinto e attuale desiderio di non avere con il padre ulteriori rapporti rispetto agli attuali sporadici contatti. Ella, in particolare, ha riferito di non avere mai avuto col padre un rapporto stretto, di non sentirsi a suo agio con lui, lamentandone la prepotenza e l'aggressività, e di provare ansia all'idea di vederlo, pur non escludendo la possibilità di rivederlo in futuro.

Questo Tribunale, in sintonia con le indicazioni provenienti dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (cfr. causa Santilli/Italia del 17.12.2013 e Bondavalli/Italia del 17.11.2015) ritiene che al diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori (art. 337 ter comma 1 c.c.) debba specularmente riconosceri anche il diritto di ciascun genitore al mantenimento di rapporti effettivi con i figli, affinché il principio della bigenitorialità trovi concreta ed effettiva attuazione, nell'interesse ultimo del figlio stesso ad una crescita serena ed equilibrata, ed affinché il genitore sia posto nelle condizioni di esercitare la responsabilità genitoriale che gli compete e di adempiere al proprio dovere di mantenimento e cura della prole (art. 147, 315 bis e 316 c.c.).

Tuttavia, l'individuazione delle concrete modalità di esercizio e attuazione del predetto diritto del genitore a mantenere il legame con i figli deve avvenire avendo sempre come parametro principale di riferimento l'interesse superiore del minore e non può prescindere dalla considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto e, in particolare, dell'età del figlio minore.

In particolare, come la stessa Corte di Strasburgo ha avuto modo di precisare, la coercizione per il raggiungimento dell'obiettivo di mantenimento del legame familiare deve essere utilizzata con estrema prudenza e misura e deve tenere conto degli interessi, dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte e in particolare dell'interesse superiore del

minore (cfr. CEDU Santilli/Italia cit. §67; CEDU Volesky/ Rep. Ceca del 29.06.2004, § 118).

Orbene, nel caso di specie, a fronte di una minore di anni 15 (e non è peregrino rilevare che i casi Santilli e Bondavalle trattati dalla CEDU riguardavano, invece, minori di circa 4-8 anni all'epoca dei fatti) che ha espresso la propria posizione in modo netto e chiaro, il Tribunale ritiene che provvedimenti impositivi di rapporti, visite e incontri, eventualmente preceduti da una consulenza tecnica d'ufficio parimenti imposta, non rispondano all'interesse superiore del minore ad una effettiva e proficua bigenitorialità e ad una crescita serena ed equilibrata né siano concretamente funzionali all'attuazione di quel diritto del genitore al mantenimento del legame con i figli, risultando anzi, in quanto imposti e non frutto di una spontanea rielaborazione relazionale, controproducenti e pregiudizievoli al recupero di una serena relazione padre-figlia nonché al benessere stesso della minore, cui il Tribunale sempre tende nell'adozione delle proprie decisioni.

Per le medesime ragioni, l'istanza di CTU non può essere accolta, essendo inoltre eccessivamente generica ed esplorativa, non potendosi demandare al CTU l'accertamento di quei motivi di interruzione dei rapporti padre-figlia che il ricorrente pone poi a fondamento della propria domanda di condanna della convenuta alle sanzioni di cui all'art. 709 ter c.p.c., in quanto si demanderebbe inammissibilmente al CTU il compito di individuare i fatti a sostegno della domanda del ricorrente, supplendo alle sue carenze di allegazione.

A riguardo, infatti, ritiene il Tribunale che le allegazioni del ricorrente circa una responsabilità della convenuta in ordine alla pacifica e obiettiva inosservanza delle condizioni di separazione sul regime di visita padre-figlia siano generiche, insufficienti e non suffragate da idonei elementi di prova. In particolare, le allegazioni circa condotte materne alienanti, denigratorie e screditanti della figura paterna sono, infatti, generiche, non concretandosi nell'allegazione di fatti ed episodi specifici, e prive di supporto probatorio; né sono state dedotte specifiche istanze istruttorie a riguardo, inutilizzabile essendo lo strumento della richiesta CTU psicologica per l'accertamento di fatti storici di questo tipo.

Ritiene, pertanto, questo Tribunale che non sia stata raggiunta la prova della riconducibilità della pur pacifica inosservanza del regime di visita padre-figlia a gravi inadempienze o comunque a condotte della convenuta pregiudizievoli per la minore, sicché la domanda di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 709-ter, comma 2, c.p.c. deve essere respinta.

Alla luce della situazione di fatto, dell'età della minore e delle sue dichiarazioni rese in udienza, nonché della già esposta inopportunità di imposizione di incontri padre-figlia, deve invece accogliersi la domanda di parte convenuta di prevedere incontri padre-figlia secondo il gradimento della minore, affinché sia rimessa alla spontanea evoluzione relazionale delle parti e della minore il recupero, senza costrizioni e nei tempi e nei modi ritenuti congrui dagli interessati, di un sereno e continuativo rapporto tra il ricorrente e la di lui figlia.

Al fine di agevolare il recupero di tale relazione e l'attuazione effettiva del principio della bigenitorialità, il Tribunale invita le parti ad intraprendere un percorso di rafforzamento delle proprie capacità genitoriali e/o un percorso di mediazione familiare, nell'interesse esclusivo della minore, e

incarica i Servizi competenti di prendere in carico la minore e di facilitare il recupero e il mantenimento del legame familiare.

Le spese del procedimento sono poste a carico del ricorrente soccombente sulle domande principali e sono liquidate, in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile (scaglione da 26.000 a 52.000 euro), previa riduzione per la relativa semplicità della controversia e il numero limitato di questioni trattate, nella misura indicata in dispositivo.

È, invece, infondata la domanda di risarcimento danni e di condanna al pagamento di somma equitativamente determinata ex art. 96, commi primo e terzo, c.p.c. avanzata dalla convenuta in quanto la domanda del ricorrente non presenta profili di infondatezza così evidenti e manifesti da integrare colpa grave e temerarietà del ricorso all’Autorità Giudiziaria. Né, invero, ravvisa il Tribunale profili di abuso del processo per il fatto che il ricorrente non abbia versato le attuali domande nel procedimento ex art. 710 c.p.c. instaurato nel novembre 2014 e riguardante la modifica del contributo al mantenimento della figlia: in primo luogo perché l’abuso del processo presuppone una omogeneità delle domande oggetto di molteplici azioni “abusive” e, in secondo e principale luogo, perché la mutevolezza e la natura degli interessi oggetto del presente procedimento non consente di presumere che la situazione oggetto della pur infondata domanda di tutela fosse la medesima nel novembre 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, anche in modifica delle condizioni di separazione omologate il [omissis] e successivamente modificate con decreto del [omissis],

RIGETTA le domande tutte del ricorrente XX;

in accoglimento della domanda della convenuta,

DISPONE che il ricorrente possa vedere e tenere liberamente con sé la figlia minore ZZ secondo il gradimento della minore;

RIGETTA la domanda della convenuta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

INVITA le parti, anche con il coinvolgimento della minore, ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e/o di rafforzamento delle proprie capacità genitoriali, nell’interesse della minore;

DISPONE la presa in carico della minore da parte del Servizio di Psicologia competente per territorio affinché la supporti nel rafforzamento della relazione con il padre;

CONDANNA XX a pagare a YY le spese di lite, che si liquidano in € 3.100 (di cui € 1.000 per fase studio, € 700 per fase introduttiva, € 1.400 per fase decisionale) oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 4 aprile 2016

Il Presidente

Dott. Cesare Castellani

Il Giudice Est.

Dott. Marco Carbonaro